



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 5 DEL 23/04/2024

OGGETTO:	Proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 28 aprile 2024 compreso.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che con **D.P.R. n. 74/2013** all'articolo 4 sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza;

ACCERTATO che il Comune di Fano è inserito nella zona "E" nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di 14 ore giornaliere, dal 15 Ottobre al 15 Aprile di ogni anno, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata, dalle ore 05:00 alle ore 23:00;

DATO ATTO che in questi giorni le temperature stanno subendo un forte calo;

VISTO che è previsto un ulteriore brusco abbassamento della temperatura climatica, nei prossimi giorni;

RITENUTO necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 4/2024;

RILEVATO che nella stessa sono presenti imprecisioni temporali;

ORDINA

1. Per i motivi in premessa indicati, la **PROROGA DELL'ACCENSIONE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO fino al 28 Aprile 2024 per n. ore 7 (sette ore), nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00, corrispondenti al 50% del numero di ore massimo previsto per la zona E, rispettando comunque l'obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 20°C per tutti gli altri edifici;**
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna sino al 28 aprile compreso; di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante comunicazione agli organi di stampa.
3. **Di stabilire che la presente Ordinanza sostituisce la precedente n. 4/2024;**

4. Che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa;
5. Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

IL SINDACO
Massimo Seri